

COMUNE DI VICOFORTE
(Prov. Di Cuneo)

Ordinanza n. 3/2020: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020,

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili*

e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale della pandemia

VALUTATA L'ESIGENZA, pertanto, di intervenire a precisare le misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria che si sta determinando;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica che le attività commerciali di cui all'allegato 1, del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie rimangano chiuse al pubblico alla domenica con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento fino al 3 aprile 2020.

I gestori delle attività di cui al punto precedente devono comunque:

a) garantire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, ed a garantire ai frequentatori il rispetto della distanza di almeno un metro, tra gli avventori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

b) garantire e incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme di contagio;

Si invita la cittadinanza, ove possibile, ad effettuare l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio di residenza o in quello in cui si svolge l'attività lavorativa.

ORDINA ALTRESI'

La chiusura di tutti i parchi gioco presenti sul territorio del comunale e

VIETA

L'uso delle aree verdi destinate ad aggregazione popolare (aree pic-nic, ecc.)

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Vicoforte e la sua pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza ha validità fino al 3 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Vicoforte, li 19/03/2020

IL SINDACO
(Valter Roattino)

